

Amministrazione di sostegno e disabilità fisica: i limiti

La Cassazione civile con ordinanza n. 25747/2026 chiarisce che l'opposizione della persona lucida impedisce l'attivazione della tutela per mere incombenze di assistenza materiale.

Bruno Taverniti Diritto Civile 16 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 16 Ottobre 2026: la giurisprudenza di legittimità consolida il divieto di ingerenza paternalistica nell'autodeterminazione delle persone compos mentis, escludendo automatismi tra indennità di accompagnamento e nomina dell'amministratore di sostegno.

Abstract (Italiano)

L'ordinanza della Cassazione civile n. 25747 del 23 settembre 2026 affronta il delicato rapporto tra **amministrazione di sostegno e disabilità fisica**. La Suprema Corte ribadisce che la presenza di infermità fisiche, quand'anche comportanti un'invalidità civile totale con indennità di accompagnamento, non legittima l'apertura della misura protettiva in capo a un soggetto pienamente lucido e capace di autodeterminarsi. L'opposizione motivata della persona compos mentis assume efficacia preclusiva, non potendosi degradare l'amministrazione di sostegno a strumento di mera assistenza materiale o a presidio di gestione patrimoniale imposto dai familiari. L'organizzazione delle cure quotidiane compete alla libertà individuale della persona, che può avvalersi di deleghe o personale di assistenza privato. Viene altresì confermata l'insussistenza di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione ai verbali medico-legali dell'INPS, qualificati come meri elementi probatori liberamente valutabili dal giudice tutelare.

Abstract (English)

Order no. 25747 of 23 September 2026 of the Civil Court of Cassation clarifies the legal boundaries between support administration and physical disability. The Supreme Court reaffirms that severe physical impairment, even when officially certified with total invalidity and continuous attendance allowance, cannot justify the imposition of a support administrator on an individual who remains mentally competent and capable of self-determination. The explicit opposition of a lucida person

acts as an insurmountable bar to protective proceedings, as support administration cannot be distorted into a coercive tool for physical care or family estate governance. Managing daily physical assistance falls exclusively within private autonomy through contractual delegation or personal care assistants. Furthermore, the Court confirms that medical reports issued by public health authorities do not constitute decisive historical facts under Article 360, no. 5, of the Code of Civil Procedure, being subject to the prudent evidentiary assessment of the guardianship judge.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Divieto di automatismo invalidante:** la certificazione di invalidità civile al cento per cento con indennità di accompagnamento non determina l'apertura automatica della tutela in difetto di compromissioni cognitive.
- **Primato dell'autodeterminazione:** la ferma e lucida opposizione del beneficiando impedisce l'imposizione coattiva della misura per deleghe di mera assistenza materiale.
- **Sussidiarietà e strumenti alternativi:** i bisogni connessi alla non autosufficienza motoria trovano risposta negli atti negoziali dell'autonomia privata e nell'assunzione di collaboratori domestici.
- **Sindacato probatorio incensurabile:** il verbale della commissione medica costituisce un elemento istruttorio rimesso alla valutazione del giudice e non un fatto storico decisivo.

Massima Nomofilattica Redazionale

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento di una grave condizione di inabilità esclusivamente o prevalentemente fisica, quand'anche assistita dal riconoscimento dell'invalidità civile totale e dell'indennità di accompagnamento per necessità di assistenza continua, non giustifica l'apertura della misura di protezione qualora la persona sia compos mentis e manifesti ferma opposizione al provvedimento. L'organizzazione dell'assistenza materiale alla persona rientra nella libera autodeterminazione del beneficiando, insindacabile dall'autorità giudiziaria, dovendo il giudice verificare in concreto la sufficienza di strumenti alternativi meno invasivi dell'autonomia individuale.

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione civile n. 25747/2026

L'ordinanza della **Cassazione civile n. 25747 del 23 settembre 2026** affronta il perimetro applicativo tra **amministrazione di sostegno e disabilità fisica**¹. Il Collegio stabilisce un principio chiaro per la prassi tutelare. La presenza di una **compromissione motoria**, anche quando attestata da un'invalidità civile totale con indennità di accompagnamento, non giustifica l'attivazione della misura di protezione se l'interessato è **pienamente lucido** e rifiuta l'incarico. La decisione impedisce derive di carattere paternalistico. La tutela giurisdizionale non può tradursi in una ingerenza coattiva nelle abitudini della persona.

Il nodo dogmatico risiede nell'interpretazione dell'art. 404 del codice civile ([normattiva.it](#)). La disposizione tutela chi si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione fisica o psichica. La Suprema Corte ribadisce che la norma non introduce un presidio di **assistenza materiale** per sopperire a deficit motori. La funzione dell'amministratore è circoscritta al compimento di **atti giuridici** negoziali o dispositivi. Quando il beneficiario conserva intatte le facoltà intellettive e volitive, l'organizzazione dell'accudimento quotidiano ricade nella sua esclusiva sfera decisionale, garantita dagli artt. 2 e 13 della Costituzione ([normattiva.it](#)).

La pronuncia assume rilievo anche sul versante processuale. Il ricorso promosso dai familiari contestava l'omessa considerazione delle risultanze sanitarie della commissione medica dell'INPS. I giudici di legittimità hanno respinto la censura. Il certificato assistenziale costituisce un **mero elemento probatorio** e non un fatto storico decisivo suscettibile di vaglio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, del codice di rito. La valutazione comparativa delle prove spetta unicamente al **giudice di merito**. L'ordinanza consolida così un orientamento rigoroso a presidio della libertà individuale.

02. Il caso concreto e l'iter processuale di merito

2.1 — L'istanza del figlio e l'opposizione del genitore compos mentis

La controversia origina dal ricorso depositato il 18 settembre 2024 innanzi al **Giudice tutelare**. Uno dei figli chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. L'istante deduceva che il

genitore soffriva di **gravi patologie neurologiche e cardiologiche**, asseritamente ostative alla cura autonoma dei propri interessi patrimoniali. Nel procedimento tutelare il genitore si costituiva tempestivamente, manifestando una **ferma opposizione** alla domanda formulata dal congiunto.

All'udienza del 19 novembre 2024 il giudice tutelare procedeva all'**esame personale del beneficiando**. L'autorità giudiziaria disponeva altresì una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettivo stato psicofisico della persona. Le indagini peritali confermavano la **piena integrità intellettuale** dell'interessato, escludendo deficit cognitivi o alterazioni del discernimento. Con decreto del 23 settembre 2025, il Giudice tutelare respingeva integralmente l'istanza di apertura della misura, ritenendo insussistenti i presupposti di legge.

2.2 — La doppia pronuncia conforme del Giudice tutelare e del Tribunale di Salerno

Il figlio soccombente proponeva reclamo avverso il provvedimento di rigetto. Con decreto del 17 novembre 2025, il **Tribunale di Salerno** in composizione collegiale confermava la statuizione di prime cure. Il collegio valorizzava l'esito dell'audizione personale e le risultanze della consulenza medico-legale. Il Tribunale rilevava l'assenza di elementi idonei a provare l'incapacità dell'interessato di gestire i propri affari, attribuendo valore decisivo alla **volontà contraria** espressa da un soggetto lucido e consapevole.

Contro la pronuncia collegiale il reclamante proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 404 del codice civile ([normattiva.it](https://www.normattiva.it)). Il ricorrente lamentava che i giudici avessero attribuito rilievo decisivo alla lucidità del padre, escludendo la misura in presenza di menomazioni fisiche invalidanti. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ([normattiva.it](https://www.normattiva.it)). Si doleva dell'omesso esame del verbale della **commissione medica INPS**, attestante l'invalidità al cento per cento e la necessità di assistenza continua.

La **Cassazione civile** ha esaminato congiuntamente le doglianze e le ha dichiarate infondate¹. La Corte ha ribadito la centralità del principio di autodeterminazione e la **discrezionalità valutativa** del giudice di merito. Il decreto di reclamo è stato confermato in ogni sua parte, consolidando la tutela dell'autonomia individuale contro ogni forzatura procedurale.

03. L'amministrazione di sostegno e disabilità fisica: i presupposti e i limiti dell'ingerenza

3.1 — L'assenza di automatismi tra invalidità al cento per cento e misura protettiva

Il dato di partenza dell'indagine della Suprema Corte investe il valore delle **certificazioni medico-legali**. Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento dell'invalidità civile totale, unito all'indennità di accompagnamento, imponesse l'apertura della tutela. La giurisprudenza di legittimità disattende categoricamente questa impostazione meccanicistica. La presenza di un quadro patologico grave non produce alcun **automatismo applicativo** in ordine alla misura ex art. 404 del codice civile (normattiva.it).

L'indagine giudiziale deve accertare la concreta incidenza della menomazione sulla **capacità di provvedere ai propri interessi**. Sul piano nomofilattico, il verbale della commissione sanitaria costituisce un elemento di prova liberamente valutabile e non un fatto storico decisivo. Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere invocato per censurare la mancata valorizzazione di un singolo documento. Spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento. L'apprezzamento delle risultanze peritali prevale legittimamente sulle certificazioni tabellari.

La disciplina delle tutele esige un rigoroso bilanciamento tra protezione e salvaguardia dei diritti individuali. Anche nella materia lavoristica e previdenziale emerge l'esigenza di calibrare i presidi senza mortificare la sfera del soggetto, come chiarito nell'approfondimento in tema di [statuto della disabilità e accomodamenti ragionevoli](#). Il parallelo evidenzia che la non autosufficienza motoria non autorizza automatismi privativi della capacità negoziale.

3.2 — Il discrimine funzionale tra cura degli affari e assistenza materiale

L'ordinanza n. 25747/2026 introduce una demarcazione teorica di primario rilievo sistematico¹. La Suprema Corte traccia un netto confine tra la **gestione degli atti giuridici** e la prestazione di **assistenza materiale**. L'amministrazione di sostegno nasce per coadiuvare la persona nel

compimento di attività giuridiche negoziali o amministrative. L'istituto non può trasformarsi in un surrogato del servizio socio-sanitario o in una imposizione di prestazioni corporali.

« **L'amministrazione di sostegno non supplisce ai deficit motori: la persona lucida conserva la libertà insindacabile di organizzare la propria assistenza materiale senza subire tutele patrimoniali coatte.** »

Se la persona è pienamente compos mentis, la scelta relativa a come organizzare l'accudimento fisico spetta unicamente alla sua **autodeterminazione**. L'interessato può decidere se assumere collaboratori domestici o avvalersi dell'ausilio di terzi. L'eventuale rifiuto di tali supporti, purché consapevole, non può essere sindacato dal giudice tutelare. La tutela giurisdizionale non può essere imposta contro la volontà di chi è in grado di comprendere la portata delle proprie decisioni.

3.3 — Il valore vincolante della volontà contraria del soggetto lucido

Il fulcro della decisione risiede nell'efficacia preclusiva del **dissenso informato**. Quando il beneficiando conserva integra la lucidità mentale, la sua opposizione all'apertura dell'amministrazione di sostegno vincola il giudice tutelare. La tutela giurisdizionale non può essere degradata a strumento di gestione del patrimonio nell'interesse dei congiunti. L'art. 12 della Convenzione di New York (normattiva.it) impone il rispetto indefettibile della volontà e delle preferenze della persona con disabilità.

La Suprema Corte chiarisce che l'opinione del soggetto fragile non può considerarsi minorata per il solo fatto di manifestare impedimenti fisici. Nei rapporti tra **amministrazione di sostegno e disabilità fisica**, il limite invalicabile dell'intervento pubblico risiede nella conservazione della capacità critica. Ove non emergano condotte pregiudizievoli per la salvaguardia dei beni primari, il rifiuto di aiuti esterni rientra nella sfera intangibile della **libertà individuale**.

04. Il quadro dei precedenti di legittimità e la comparazione applicativa

4.1 — La convergenza di legittimità sulla proporzionalità e sulle misure alternative

L'ordinanza n. 25747/2026 si inserisce in un percorso giurisprudenziale saldamente consolidato. Con l'ordinanza n. 7414 del 20 marzo 2024, la **Cassazione civile** ha chiarito che il diritto del beneficiario di esprimere la propria volontà rappresenta uno spazio di **autodeterminazione incompressibile**². La pronuncia n. 10483 del 31 marzo 2022 ha poi sancito l'inammissibilità della misura protettiva per finalità patrimoniali ove la persona lucida possa operare mediante un sistema di **deleghe negoziali**³.

A sua volta, l'ordinanza della **Cassazione civile n. 21887 dell'11 luglio 2022** ha stabilito che l'amministrazione di sostegno non può costituire un rimedio improprio per dirimere contrasti endofamiliari o vertenze divisorie tra coeredi⁴. La protezione del patrimonio trova presidi distinti negli istituti di diritto civile comune, come argomentato in merito ai [limiti di protezione patrimoniale e garanzie familiari](#).

Pronuncia di Legittimità	Scrutinio di Merito	Principio di Diritto Applicato
Cassazione civile n. 25747/2026	Ridetto ricorso familiare	Insussistenza di automatismi con l'invalidità totale; insindacabilità dell'assistenza materiale per il soggetto lucido.
Cassazione civile n. 7414/2024	Tutela volontà beneficiario	Rilevanza vincolante delle richieste del beneficiario e divieto di assimilare la volontà lucida a sintomo patologico.
Cassazione civile n. 10483/2022	Accoglimento / Cassazione	Esclusione della misura protettiva in presenza di menomazione solo fisica gestibile con deleghe spontanee.
Cassazione civile n. 21887/2022	Accoglimento / Cassazione	Divieto di impiego dell'istituto per dirimere liti ereditarie; prevalenza della funzione vicariante della rete familiare.

05. Conclusioni: lo statuto della persona fragile tra autonomia e protezione

L'ordinanza della Cassazione civile n. 25747/2026 segna un punto fermo nell'evoluzione dello statuto della persona vulnerabile. Il coordinamento tra **amministrazione di sostegno e disabilità fisica** esclude qualsiasi deriva custodialistica o sostitutiva. L'istituto introdotto dalla legge n. 6 del 2004 (normattiva.it) è nato per valorizzare le capacità residue della persona. La misura non può operare come un vincolo imposto d'ufficio per soddisfare esigenze di controllo patrimoniale reclamate dai familiari.

La decisione rafforza la portata precettiva del **principio di sussidiarietà**. L'intervento del giudice tutelare è doveroso quando sussistano menomazioni cognitive idonee ad alterare la comprensione della realtà. Al contrario, in presenza di un soggetto compos mentis, le limitazioni motorie devono trovare risposta negli strumenti ordinari dell'autonomia privata. La facoltà di conferire procure speciali o di assumere collaboratori di cura garantisce una protezione efficace senza sacrificare la **libertà di autodeterminazione**.

Il rigetto delle censure conferma l'intangibilità dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Sul piano della strategia processuale, nel **contenzioso** per l'apertura della misura grava sul ricorrente un rigoroso **onere della prova** in ordine all'effettiva compromissione dell'autonomia cognitiva o volitiva: il **difensore** del beneficiando può sollevare in giudizio puntuali **eccezioni** fondate sull'idoneità della rete di assistenza privata e sul dissenso espresso in sede di audizione, atteso che la documentazione sanitaria dell'ente previdenziale attesta il bisogno assistenziale ma non prova l'incapacità negoziale. Il rispetto della dignità individuale impone di considerare la volontà del beneficiando come il **criterio orientativo fondamentale**. L'amministrazione di sostegno si conferma un abito su misura a presidio dei diritti fondamentali, incompatibile con modelli standardizzati di protezione coatta.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Amministratore di sostegno e polizza vita: no ai beneficiari (Diritto Civile)

Contratto nullo con la P.A.: ammesso l'arricchimento senza causa (Diritto Civile)

Prescrizione del danno e obblighi informativi dell'intermediario (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 404 codice civile](#) — Nozione e presupposti dell'amministrazione di sostegno.

[Artt. 2 e 13 Costituzione](#) — Diritti inviolabili della persona e libertà di autodeterminazione individuale.

[Art. 12 Convenzione di New York \(L. n. 18/2009\)](#) — Uguale riconoscimento della capacità legale e rispetto della volontà della persona con disabilità.

[Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.](#) — Limiti del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto storico decisivo.

[Artt. 115 e 116 c.p.c.](#) — Disponibilità e prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile, ordinanza 23 settembre 2026, n. 25747** — Esclude l'apertura dell'amministrazione di sostegno per disabilità fisica in presenza di persona lucida e contraria, rimettendo l'assistenza materiale alla libera autodeterminazione del beneficiando. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 3.
2. **Cassazione civile, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7414** — Afferma che il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione costituisce uno spazio di autodeterminazione incompressibile che vincola il giudice tutelare anche nella sostituzione dell'amministratore. Esito: rigetta il ricorso. Punto: par. 2.1.
3. **Cassazione civile, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10483** — Esclude l'istituzione dell'amministrazione di sostegno per mere finalità patrimoniali nei confronti di chi sia capace di autodeterminarsi mediante un sistema di deleghe negoziali. Esito: cassa con rinvio. Punto: par. 2.6.

4. **Cassazione civile, ordinanza 11 luglio 2022, n. 21887** — Ribadisce che la misura non può essere impiegata per risolvere controversie patrimoniali endofamiliari, valorizzando la funzione vicariante della rete parentale e delle procure spontanee. Esito: cassa con rinvio. Punto: par. 1.2.



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.